

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 103

15 novembre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DELL'AMBIENTE**

Oggetto assembleare n. 1994

Relazione

Il quadro di riferimento

Con la Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 si è posto l'obiettivo di adottare misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti alla semplificazione ed al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane.

La realizzazione di questi obiettivi è stata perseguita attraverso l'adozione di misure immediatamente operative, nell'ambito di principi generali che guideranno anche successivi interventi legislativi volti a completare, in particolare, il riassetto organizzativo e la ridistribuzione delle funzioni tra i diversi livelli di governo territoriale, in modo da superare la frammentarietà, attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.

Gli oggetti della riforma hanno riguardato, in particolare, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, attraverso la revisione degli assetti organizzativi fino a quel momento regolati dalla L.R. 25/1999 in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani, mediante la razionalizzazione o il superamento delle Agenzie di ambito ottimale in un quadro di rafforzamento del ruolo regolatorio regionale e di riconoscimento al sistema locale della competenza in relazione all'affidamento dei servizi.

Riguardo al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani la legge regionale n. 25 ha prodotto ottimi risultati sul piano della razionalizzazione del sistema e dell'industrializzazione delle Aziende.

Proprio questi risultati hanno comportato la necessità di un ulteriore salto di qualità con la creazione di un sistema che valorizzasse nel contempo l'esercizio unitario a livello regionale di alcune funzioni di regolazione e un profondo sistema di condivisione delle scelte con gli enti locali.

Con l'art. 1, comma 1 quinquies, del D.L. 25-01-2010, n. 2 come convertito con la L. n. 42 del 2010 è stata prevista a decorrere dal 1/1/2011 la soppressione delle ATO previste dagli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, conferendo nel contempo la potestà alle Regioni di ridisciplinarne

l'organizzazione. La decorrenza 1-1-2011 è stata successivamente postposta dallo Stato al 1-1-2012.

Il quadro normativo a livello nazionale, in seguito al referendum abrogativo dell'art. 23 bis, prevede una complessa disciplina per l'affidamento dei servizi rifiuti (art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 convertito con L. n. 148 del 2011), l'applicazione della disciplina comunitaria per l'affidamento del servizio idrico integrato, mentre il perimetro e le caratteristiche dei servizi sono definite nel D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per effetti delle norme in vigore le Regioni devono ridisciplinare il sistema di regolazione e controllo, ovvero l'ambito ottimale di esercizio, il soggetto chiamato a svolgere il ruolo di regolatore economico e quello preposto agli affidamenti, alla gestione del rapporto di servizio ed alla proposizione degli interventi necessari per lo svolgimento dei SPL ambientali. Le Regioni inoltre dal 1-1-2011 sono titolari delle funzioni che restano in capo agli attuali soggetti per effetto della citata proroga al 1-1-2012 e che la Regione Emilia-Romagna intende riattribuire entro la stessa data con la legge regionale che qui si illustra nelle sue linee fondamentali.

A livello comunitario sui due settori considerati non esistono particolari vincoli al di fuori di quelli generali e specifici di tipo ambientale dettati dalle due principali direttive quadro di settore 2000/60/CE (risorse idriche) e 2008/98/CE (rifiuti), infatti, ai sensi del Trattato dell'Unione Europea (art. 106), in quanto trattasi di "servizi di interesse economico generale" le imprese incaricate della gestione di tali servizi sono sottoposte alle regole della concorrenza nella misura in cui ciò "... non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata", i vincoli posti all'eventuale rispetto della concorrenza e delle regole di mercato sono lasciati quindi alla completa libertà del legislatore nazionale, la scelta del legislatore italiano, con riferimento al settore rifiuti, è quella desumibile dalla disciplina di cui al citato art. 4.

Nel panorama delle esperienze esistenti a livello europeo occorre tenere presente che le politiche di governo dei servizi pubblici più avanzate tendono sempre di più a tenere nettamente separate le funzioni di regolazione economica da quelle di decisione gestionale ed organizzativa (si vedano ad esempio i recenti regolamenti comunitari in materia di energia, e le applicazioni più recenti ed avanzate in alcuni dei principali paesi europei).

A tal fine la Regione ha intrapreso un percorso con le Autonomie locali teso a definire il nuovo assetto che in una linea di continuità con la precedente riforma del 2008 sia teso a valorizzare il ruolo tenendo nel contempo conto della necessità di organizzare detti servizi pubblici ad una scala territoriale adeguata al livello di industrializzazione raggiunto, ad un rafforzamento della governance e al raggiungimento di adeguate economie di scopo e di scala.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 13 aprile 2011, pur nel respingere il ricorso presentato dalla Regione Veneto contro la disposizione statale di soppressione delle ATO, ha testualmente affermato: "... la stessa norma censurata, nel prevedere che «le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.".

Partendo da questo presupposto e dalle considerazioni fin qui svolte, si passa quindi all'illustrazione dei principi e delle soluzioni che si intendono adottare con la nuova legge di riforma.

Impostazione generale

Con la presente legge si riforma la disciplina relativa all'organizzazione dei servizi pubblici dell'ambiente che si distinguono da altri servizi di rilevanza economica per il loro carattere di servizi universali il cui accesso deve essere garantito all'intera collettività. Ciò comporta che accanto alle esigenze di una gestione adeguata in termini di efficacia ed efficienza necessitata dalla rilevanza economica sia rafforzato il ruolo di governo pubblico di tali servizi. E' difatti solo il governo pubblico che può garantire l'attuazione di politiche tese a garantire il raggiungimento di obiettivi di equità, solidarietà e sostenibilità che non sono altrimenti garantiti da mere logiche di mercato. Ciò in linea con quanto recentemente emerso dall'espressione della volontà popolare in occasione della consultazione referendaria.

Il territorio d'ambito di riferimento è costituito dall'intero territorio regionale (art. 3). L'Ambito territoriale ottimale unico consentirà quindi, oltre a conseguire un rafforzamento della regolazione, di cogliere le possibili sinergie, economie di scala e di scopo tra i territori e conseguentemente di sviluppare una pianificazione gestionale d'ambito ed una regolazione più efficace, ciò non implica comunque forzature sui perimetri di servizio che potranno sempre essere molteplici all'interno dell'Ambito.

Con la legge si definisce un modello che incentra sulle autonomie locali il governo dei servizi pubblici dell'area ambiente che persegue, in un'ottica di politica e prassi europea, la separazione della regolazione economica dalle funzioni di indirizzo e governo politico del territorio. In tale ottica è necessario che la regolazione economica sia esercitata da un soggetto, o in alternativa ad un livello, diverso rispetto a quello che esercita le scelte di affidamento della gestione e di determinazione delle tariffe da applicare al territorio ed agli utenti. Con questo obiettivo si è ritenuto di introdurre degli elementi atipici nel tradizionale modello di esercizio associato delle funzioni degli enti locali garantendo i necessari elementi di flessibilità.

Gli enti locali svolgono quindi, ancorché in forma associata, integralmente ed in piena autonomia anche organizzativa le funzioni suddette che vengono attribuite ad un ente la cui organizzazione è divisa su due livelli cui fanno capo le distinte funzioni. Alla Regione residuano le funzioni di normazione, indirizzo e vigilanza.

Il nuovo soggetto che si propone, denominato "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti", che subentra alle AATO, è costituito da un ente dei soli Comuni e Province dell'Emilia-Romagna allargato ai tre Comuni toscani ricompresi attualmente nell'ATO di Bologna (art. 4).

Tale ente opera a due livelli, uno centrale con compiti di regolazione economica che riguardano l'intero territorio regionale e uno locale, almeno inizialmente su base provinciale, con compiti di indirizzo gestionale e governo del territorio. Per ognuno dei due livelli sono previsti (art. 5) distinti Consigli degli amministratori locali mentre è unica la figura del Presidente, del Direttore e dell'Organo di revisione.

Attivazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Si prevede una prima fase di attivazione (art. 19) che vede gli Enti locali ricompresi nel territorio provinciale riuniti a livello di Consigli locali per nominare il proprio componente del Consiglio

d'ambito. All'interno del Consiglio d'ambito ogni partecipante conta un voto e nel suo seno viene eletto il Presidente (art. 7). Nei Consigli locali ogni ente locale esprime un voto ponderale basato sia sul numero complessivo degli enti locali presenti nella provincia sia sulla popolazione residente (art. 8). I Comuni costituiti in un'Unione possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo i criteri sopradescritti con riferimento a tutti i Comuni associati. Con l'approvazione dello Statuto e del bilancio da parte dell'Assemblea generale si compie l'attivazione dell'Ente.

Durante la fase di attivazione sopra descritta l'Agenzia esercita le proprie funzioni da subito mediante un Soggetto incaricato dalla Regione. Ciò si rende necessario in quanto l'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la cessazione delle attuali AATO dal 1-1-2012 o comunque dall'entrata in vigore della legge regionale di riforma. Contestualmente alla fase di attivazione avviene la necessaria fase di liquidazione delle forme di cooperazione esistenti che è disciplinata dall'art. 20.

Governance dell'Agenzia Territoriale

Il modello di governance si sviluppa dal basso attraverso la formulazione di proposte a livello di Consiglio locale, che è il luogo in cui avviene ed è garantito il coordinamento tra gli enti locali. Vi sono funzioni che spettano al Consiglio d'ambito (art. 7) ed altre che spettano ai Consigli locali (art. 8). L'esercizio di tali funzioni presuppone un dialogo continuo tra i due Consigli al fine di perfezionare le decisioni spettanti a ciascuno.

In particolare il Consiglio d'ambito provvede:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- c) all'approvazione del piano economico-finanziario;
- d) all'approvazione del Piano di ambito e dei suoi eventuali Piani stralcio nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata;
- e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti costituito presso l'Agenzia;
- f) all'approvazione degli atti necessari allo svolgimento delle procedure per l'affidamento del servizio;
- g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Comitati di amministrazione locali;
- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- i) al monitoraggio sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- m) a garantire i rapporti con l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, garantendo le necessarie attività di verifica della medesima sui provvedimenti relativi al servizio idrico integrato.

Ed i Consigli locali provvedono:

- a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in

essere su base di macroaggregazione, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli secondo le modalità di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

c) all'approvazione del piano degli interventi nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 6;

e) alla definizione e approvazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 6, previa approvazione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sulla risorsa acqua per le tariffe all'utenza del servizio idrico integrato;

f) al monitoraggio sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

Il sistema di governance è completato dal Presidente (art. 6), che è il rappresentante legale dell'Agenzia ed uno dei componenti del Consiglio d'ambito, e dal Collegio dei revisori (art. 9).

Personale ed organizzazione dell'Agenzia Territoriale

L'Agenzia ha piena autonomia organizzativa, è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione (art. 4).

L'articolo 21 contiene la disciplina del personale addetto alle funzioni oggetto di riorganizzazione. Si prevede che il personale già dipendente dagli Enti partecipanti alle forme di cooperazione impegnato sulle attività delle stesse sia trasferito al nuovo Ente sulla base di una ricognizione delle funzioni svolte. Al nuovo ente sarà trasferito anche il personale a tempo determinato e gli impegni contrattuali relativi ad eventuali collaboratori esterni.

La responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile è affidata ad un direttore i cui compiti sono disciplinati dall'art. 11.

Tutela degli utenti e partecipazione

Al fine di rafforzare la partecipazione e la tutela degli utenti la legge (art. 15) prevede un rafforzamento delle funzioni del Comitato Consultivo degli Utenti, che rispetto alle funzioni ad esso già assegnate dalla L.R. n. 10 del 2008, riceve il mandato di occuparsi con particolare attenzione dei bisogni degli utenti diversamente abili, degli utenti residenti in aree rurali ed isolate, degli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio oltre a quello di assistere gli utenti per la cura dei propri interessi presso le sedi competenti e fornire loro informazioni ed indicazioni. Queste nuove funzioni devono essere svolte in collaborazione con l'Agenzia e la Regione.

La Regione mantiene le proprie funzioni di monitoraggio ed osservatorio sui servizi e di supporto alla tutela degli utenti. E' previsto inoltre che il Comitato consultivo degli utenti sia dotato di una piccola struttura tecnica dedicata presso l'Agenzia.

Viene anche introdotta la possibilità di attivare le forme di partecipazione previste dalla L.R. n. 3 del 2010 quali strumenti di democrazia partecipata che possano affiancare quelli tradizionalmente in uso, in modo da assicurare il diritto alla partecipazione attiva di tutti i cittadini della regione in merito alle scelte degli Enti locali e della Regione.

Ruolo della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna oltre a svolgere un ruolo di impulso e di accompagnamento durante tutta la fase transitoria dell'attivazione del nuovo soggetto di regolazione, svolge un ruolo, come sopra descritto, più definito di tutela dell'utenza anche in collaborazione con il Comitato consultivo utenti.

La Regione (art. 12) mantiene i poteri di emanazione di direttive, anche vincolanti, linee guida ed indirizzi già previsti dalla L.R. n. 25 del 1999 e che non sono soggetti ad abrogazione, potenziandoli con riferimento esplicito alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti in materia di servizio di gestione dei rifiuti, settore che nei primi anni di applicazione della nuova legge richiederà la produzione di normativa specifica di supporto all'operato dell'Agenzia da parte della Regione.

Vengono anche estese le funzioni di vigilanza e il potenziale esercizio del potere di sanzione che, pur delimitato alle situazioni extracontrattuali al fine di non invadere il campo d'azione dell'Agenzia, riguarda in particolare la mancata o parziale fornitura delle informazioni sui servizi pubblici locali.

Disposizioni di dettaglio sul Servizio Idrico integrato

Al fine di ridurre i prelievi da falda, di contribuire alla ridu-

zione del fenomeno della subsidenza e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi il progetto di legge promuove e disciplina la realizzazione di acquedotti pubblici industriali (art. 18).

Disposizioni di dettaglio sul Servizio di gestione rifiuti urbani

Sono previste disposizioni specifiche per regolare i flussi verso gli impianti di smaltimento di proprietà privata e la loro regolazione pubblica da parte dell'ente di regolazione (art. 16).

Controllo sull'attuazione della legge e valutazione

L'articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto della Regione, disciplina le modalità di valutazione della legge e garantisce l'esercizio del controllo sull'attuazione della stessa da parte dell'Assemblea legislativa.

Disposizioni finali e abrogazioni

Gli articoli da 22 a 26 contengono le disposizioni transitorie e finali tra cui l'esercizio dei poteri sostitutivi, le abrogazioni di norme regionali necessarie per rendere coerente il quadro normativo in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente e l'entrata in vigore della legge al fine di garantire il rispetto delle scadenze poste dalla normativa statale.

PROGETTO DI LEGGE**Indice****TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Capo I - Principi e norme generali**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Ambito territoriale ottimale

Capo II - Organizzazione territoriale

Art. 4 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Art. 5 - Organi dell'Agenzia

Art. 6 - Presidente

Art. 7 - Consiglio di ambito

Art. 8 - Consigli locali

Art. 9 - Collegio dei revisori

Art. 10 - Incompatibilità e compensi

Art. 11 - Direttore

Art. 12 - Funzioni della Regione

Art. 13 - Piano di ambito per la gestione dei servizi

Art. 14 - Clausola valutativa

Capo III - Tutela degli utenti

Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione

Capo IV - Disposizioni specifiche per il settore rifiuti

Art. 16 - Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 17 - Avvalimento di cooperative sociali

Capo V - Disposizioni specifiche per il settore idrico

Art. 18 - Acquedotti pubblici industriali

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Attivazione dell'Agenzia

Art. 20 - Liquidazione delle forme di cooperazione

Art. 21 - Personale dell'Agenzia

Art. 22 - Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 23 - Altre disposizioni transitorie

Art. 24 - Abrogazioni

Art. 25 - Disposizioni finali

Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I**DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI****Capo I****Principi e norme generali**

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

b) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

c) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

d) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e di generazione delle acque superficiali e sotterranee;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive.

4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire favorendo prioritariamente il riciclaggio, nonché il recupero di materia e di energia.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Con la presente legge la Regione dà attuazione all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)).

2. La presente legge è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale.

Articolo 3

Ambito territoriale ottimale

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono

essere accolte previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.

Capo II

Organizzazione territoriale

Articolo 4

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d. lgs. n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia in relazione alle funzioni ad essa assegnate ha potestà regolamentare che esercita secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.

4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano di ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.

7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della vigente normativa dello Stato.

Articolo 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di ambito;
- c) i Consigli locali;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio di ambito nella seduta di insediamento.

2. Il Presidente coordina i lavori dei Consigli locali e presiede il Consiglio di ambito con potere di convocazione.

3. Il Presidente può delegare il coordinamento dei lavori dei Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.

Articolo 7

Consiglio di ambito

1. Il Consiglio di ambito svolge le funzioni di primo livello ed è costituito da 9 Sindaci o Presidenti di Province o amministratori da loro designati nominati dai Consigli locali. Il Consiglio è rinnovato ogni 5 anni.

2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessa dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio di ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica.

3. Le deliberazioni del Consiglio di ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti ed ogni componente ha a disposizione un voto.

4. Al Consiglio di ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio di ambito approva lo statuto dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio di ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi dell'articolo 11.

5. Il Consiglio di ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:

- a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- c) all'approvazione del piano economico-finanziario;
- d) all'approvazione del Piano di ambito e dei suoi eventuali Piani stralcio;
- e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti costituito presso l'Agenzia;
- f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- i) al monitoraggio sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;

l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

m) a garantire i rapporti con l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, garantendo le necessarie attività di verifica della medesima sui provvedimenti relativi al servizio idrico integrato;

n) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

o) approva lo schema tipo della carta dei servizi nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Articolo 8

Consigli locali

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della Provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le Conferenze di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.

3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori in collegamento con il Presidente.

4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti Locali e almeno il 34% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.

5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro venti giorni dalla trasmissione della stessa.

6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:

a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, sulla base di macroaggregazione, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;

b) a proporre al Consiglio regionale le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

c) all'approvazione del piano degli interventi nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 7;

e) alla definizione e approvazione delle tariffe all'utenza nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera g) del comma 5

dell'articolo 7, previa approvazione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua per le tariffe all'utenza del servizio idrico integrato;

f) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio di ambito.

7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.

8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Comitati esprime nel Consiglio di ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.

Articolo 9

Collegio dei revisori

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio di ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la l. n. 148 del 2011.

Articolo 10

Incompatibilità e compensi

1. Per i componenti degli organi dell'Agenzia trovano applicazione le cause di incompatibilità previste all'articolo 4 del d. l. n. 138 del 2011.

2. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli da 6 a 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta sostenute fuori dalla Provincia di appartenenza istituzionale.

Articolo 11

Direttore

1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio di ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del d. lgs. n. 267 del 2000.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di ambito ed ai Consigli locali;

b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in

caso di inerzia;

f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai consigli locali al fine dell'esercizio delle prerogative di cui al comma 5 dell'articolo 8.

Articolo 12

Funzioni della Regione

1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge;

b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica;

c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

d) l'esercizio della vigilanza;

e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;

f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15;

g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121, 152 e 199 del d. lgs. n. 152 del 2006 relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:

a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

b) allo svolgimento delle funzioni di osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

c) la definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui al comma 7 dell'articolo 4;

d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.

3. La Regione esercita altresì il potere di sanzione ed in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:

a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;

b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione della lettera a) del comma 2.

4. Per le violazioni di cui al comma 3 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempimento, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.

5. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.

Articolo 13

Piano di ambito per la gestione dei servizi

1. Il Consiglio di ambito approva il Piano di ambito per il servizio idrico integrato ed il Piano di ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I Piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai Piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto di frammentazione territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi.

5. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 2006, prevede:

a) la ricognizione delle infrastrutture;

b) il programma degli interventi;

c) il modello gestionale ed organizzativo;

d) il piano economico finanziario.

6. Il Piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152 del 2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il pro-

gramma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il Piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il Piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d. lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 14

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo dei servizi erogati.
2. Il sistema dei servizi pubblici ambientali dell'Emilia-Romagna è inoltre sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia.
3. La Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Capo III

Tutela degli utenti

Articolo 15

Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:
 - a) segnala all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'articolo 10 del d. l. n. 70 del 2011 convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, relativamente al servizio idrico integrato, la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
 - b) segnala all'Agenzia e al gestore relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste de-

terminate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio nonché alla Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 12.

4. In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio di ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Agenzia ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

- a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
- b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
- c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
- d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
- e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato di cui al comma 4, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della l.r. n. 3 del 2010.

7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli

utenti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione rifiuti urbani.

Capo IV

Disposizioni specifiche per il settore rifiuti

Articolo 16

Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare alla tariffa.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d'ambito.

Articolo 17

Avvalimento di cooperative sociali

1. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della l. n. 381 del 1991 per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al recupero o allo smaltimento.

2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

Capo V

Disposizioni specifiche per il settore idrico

Articolo 18

Acquedotti pubblici industriali

1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dalla società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13, del d. lgs. n. 267 del 2000, ovvero dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.

2. Al soggetto pubblico proprietario degli impianti può essere conferita la titolarità della concessione di derivazione.

3. Qualora l'acquedotto pubblico industriale sia realizzato e affidato al gestore del servizio idrico integrato, la relativa gestione è separata da quella del servizio idrico integrato, e i relativi costi, regolati dalla struttura di cui all'articolo 12, comma 5, sono posti a carico dei soli utenti serviti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19

Attivazione dell'Agenzia

1. L'Agenzia di cui all'articolo 4 è istituita a far data dal 1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008. Dal 1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all'articolo 11, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.

2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio di ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio di ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio di ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio per l'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Sindaco di minore età anagrafica.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.

5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori con le modalità di cui all'articolo 9.

6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008.

7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.

8. La Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispose uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di facilitarne l'adozione.

9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.

Articolo 20

Liquidazione delle forme di cooperazione

1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è

svolta dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:

a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;

c) alla ricognizione del personale assegnato alle sopresse forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 da trasferire all'Agenzia;

d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Articolo 21

Personale dell'Agenzia

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della L.R. n. 10 del 2008 continua a svolgere i compiti relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del DLgs. n. 165 del 2001.

3. All'atto del trasferimento del personale sono acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.

4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico, fino alla scadenza naturale di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento.

6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di collaborazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia, fino alla loro naturale scadenza.

7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale il Consiglio di ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed

economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito della approvazione della dotazione organica, possono essere avviate procedure di mobilità volontaria del personale dall'Agenzia verso gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della L.R. n. 10 del 2008, e viceversa.

Articolo 22

Esercizio dei poteri sostitutivi

1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della l. r. n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 23

Altre disposizioni transitorie

1. Le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del Piano d'ambito da parte del Consiglio di ambito.

2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento provvedendo all'adeguamento del Piano di ambito.

3. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.

Articolo 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 32 della l. r. n. 10 del 2008.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 13, comma 1, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della l. r. n. 25 del 1999.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.

3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del d. lgs. n. 267 del 2000 che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al d. lgs. n. 267 del 2000.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.